

CAMERA DEI DEPUTATI N. 246

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(PACCIARDI)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SARAGAT)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MERZAGORA)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(FANFANI)

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione, del Protocollo di firma, del Protocollo addizionale e dello Scambio di Note conclusi a Roma, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 2 febbraio 1948.

Seduta del 17 dicembre 1948

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il 2 febbraio 1948 i Rappresentanti dell'Italia e degli Stati Uniti d'America hanno firmato il Trattato di amicizia, di commercio e navigazione che viene proposto alla Vostra approvazione. Esso contiene anzitutto disposizioni in materia di stabilimento, alle quali fanno seguito

disposizioni in materia di commercio, navigazione e transito, ed alcune clausole di carattere generale; il Trattato si conclude con un Protocollo ed un Protocollo addizionale. È annesso al Trattato stesso uno scambio di Note, che prevede la stipulazione di un successivo accordo avente carattere culturale.

L'antico Trattato di commercio e navigazione con gli Stati Uniti d'America del 26 febbraio 1871, non era più operante fin dal 15 dicembre 1937 in seguito a denuncia avvenuta un anno prima. Il presente Accordo sostituisce comunque quel Trattato modellato sul vecchio schema di liberismo assoluto e regola la vasta categoria dei rapporti italo-statunitensi in base ai moderni criteri di un moderato protezionismo. L'Ambasciatore Dunn in occasione della firma del Trattato volle pure egli particolarmente rilevare come il nuovo strumento firmato il 2 febbraio 1948 rappresenti anche nella struttura e nella forma, una estensione ed una modernizzazione del vecchio accordo stipulato 77 anni or sono.

Il presente Trattato persegue finalità essenzialmente economiche. Esso è destinato a render più saldi i vincoli commerciali con gli Stati Uniti d'America, che hanno per il nostro Paese significato e portata eccezionali. L'importanza, nota a tutti, delle nostre relazioni economiche internazionali in un momento in cui la tendenza al libero intercambio riaffiora come il mezzo destinato a potenziare l'economia mondiale e a migliorare il tenore di vita nei vari Paesi, conferisce al presente Trattato un significato che non può essere sottovalutato. Nel quadro del progressivo aumento degli scambi fra il nostro continente e quello nord-americano, ed in conformità alle risoluzioni contenute nella Carta dell'I. T. O. il presente Accordo costituisce un prezioso contributo all'opera di regolamentazione del nostro traffico commerciale con l'estero.

La prima parte del Trattato contiene, negli articoli dal 1° al 13° compreso, numerose disposizioni in materia di stabilimento. Tali disposizioni riguardano il trattamento che ognuno dei due Stati riserva ai cittadini dell'altro, concedendo, in linea di massima, un'ampia libertà nello svolgimento delle attività private, e richiamandosi in ogni caso al criterio della più stretta reciprocità.

È contemplato in primo luogo l'esercizio delle attività commerciali, industriali, finanziarie, scientifiche e altre, da parte dei cittadini di ognuno dei due Stati residenti nei territori dell'altro contraente: l'esercizio di tali attività è reso libero con la sola eccezione dell'esercizio della professione legale. È innegabile il vantaggio che questa clausola riserva ad una gran parte dei nostri connazionali residenti negli Stati d'America, dato che fra i nostri emigranti esiste una larga rappresentanza di professionisti, accanto a lavoratori manuali.

Il criterio informatore di questo primo articolo è da augurarsi che trovi accogliamento anche in futuri accordi di stabilimento con altre Nazioni, dato che l'esercizio di questa o di quella professione è in genere solo frammentariamente regolato in accordi specifici con questo o quel Paese. La disposizione ha infatti il pregio di comprendere in sé globalmente tutte le professioni liberali (esclusa quella legale particolarmente richiamata) evitando così da un lato il ricorso al lento meccanismo di accordi successivi concernenti le professioni singolarmente considerate, e dall'altro lato eliminando le difficoltà di interpretazione emergenti da disposizioni parziali.

Parimenti, notevoli vantaggi presentano la disposizione di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo, 2° paragrafo (concernente l'acquisto, la costruzione e l'affitto di edifici per i vari usi cui devono essere adibiti) e l'articolo II al suo 3° paragrafo, dove le precedenti concessioni fatte ai privati cittadini vengono estese alle persone giuridiche ed alle associazioni di ciascuna Parte contraente nei territori dell'altra.

Degno di rilievo, sempre in materia di stabilimento, è il disposto dell'articolo VII, che contempla i diritti reali su beni immobili e mobili di cui siano titolari i cittadini, le persone giuridiche e le associazioni di ciascuno Stato contraente nei territori dell'altro. Nella parte relativa ai beni immobili, l'acquisto, il possesso, e gli altri diritti reali sono subordinati a condizioni il cui preciso significato è, da un lato il rispetto della legislazione interna di ciascuno Stato, dall'altro lato la volontà di porre in atto un trattamento paritario, che non sia in ogni caso meno favorevole di quello riservato ai cittadini di un qualsiasi terzo Stato. Nella parte che si riferisce ai beni mobili, la più ampia facoltà dispositiva è concessa ai cittadini statunitensi in Italia e a quelli italiani negli Stati Uniti d'America, mentre è espressamente garantita la successione (sia essa « mortis causa » che « inter vivos ») e la relativa presa di possesso dei beni mobili. Analoghi provvedimenti si riferiscono a tutte le materie connesse con l'acquisto, la proprietà, la locazione, ed il possesso di beni mobili, con l'evidente risultato di creare condizioni di assoluta parità con i diritti goduti in materia dai nazionali.

L'articolo XI contempla l'esercizio di alcune fra le libertà che in ogni Stato veramente democratico devono essere protette; la libertà di coscienza e di culto, la libertà di stampa e informazione, non possono non

esser concesse anche a quei cittadini stranieri che offrano serie garanzie di esercitarle in modo conveniente e mai eccedendo comunque i limiti dell'ordine pubblico.

Non mancano infine i provvedimenti in materia sociale, particolarmente utili ai nostri concittadini residenti negli Stati Uniti d'America, dato il notevole flusso emigratorio dall'Italia verso quel Paese, e la necessità di creare ai nostri lavoratori oltre Oceano favorevoli condizioni di lavoro: la seconda parte dell'articolo XII tratta infatti di assicurazioni sociali, estendendo ai cittadini di ciascuno Stato residenti nel territorio dell'altro i benefici concessi da leggi e regolamenti che istituiscono sistemi di assicurazione obbligatoria in favore dei nazionali.

Con l'articolo XIV ha inizio il complesso delle norme che regolano i nostri rapporti commerciali con gli Stati Uniti. Al pari di quelle contenute negli accordi internazionali che prevedono scambi di partite definite di merci, queste norme costituiscono una spiccata tendenza all'abbandono del sistema autarchico, dimostratosi antieconomico e contrario allo scopo di accrescere il reddito nazionale. In un regime di contingentamenti e di restrizioni al libero scambio internazionale quale è quello del quale soffre il mondo al momento attuale, ogni tentativo di creare una corrente commerciale e di sormontare, in via convenzionale, gli ostacoli interposti alle relazioni economiche tra gli Stati, è degno di lode e merita la nostra fervida approvazione.

Come in quello del 1871, il presente Trattato dispone che vi sarà, fra i territori delle due Parti contraenti, reciproca libertà di commercio. Questa clausola oggi ha però un valore molto maggiore dato il peggioramento gradualmente verificatosi, dalla fine del primo conflitto mondiale in poi, nella situazione commerciale internazionale. Ovviamente questa libertà prevista dal presente Trattato, non è intesa in modo incondizionato: il paragrafo 3 dell'articolo XIV ammette esplicitamente l'eventualità che una delle due Parti, con atto amministrativo interno, e quindi in via esclusivamente unilaterale, abbia imposto o imponga in futuro una qualsivoglia restrizione all'importazione, alla vendita, alla distribuzione, all'impiego di prodotti stranieri, ivi compresi quelli dell'altra Parte. Ciò a cui fundamentalmente i due contraenti si impegnano è la reciproca applicazione della clausola della nazione più favorita: in primo luogo ognuno dei due Stati dovrà astenersi dall'imporre divieti o restri-

zioni all'importazione e all'impiego dei prodotti dell'altro Stato, che non siano divieti o restrizioni imposti a tutti i terzi Stati; in secondo luogo, per tutte le questioni concernenti diritti doganali, formalità, e oneri relativi allo sdoganamento, tassazioni, vendita e impiego di prodotti importati o destinati all'esportazione, ognuno dei due Stati si impegna ad accordare ai prodotti dell'altro un trattamento non meno favorevole di quello accordato attualmente o che sarà accordato in avvenire ad eguali prodotti di qualsiasi terzo Stato, o destinati ad esso.

L'importanza di queste disposizioni è insita nei vantaggi dell'applicazione della clausola della nazione più favorita: la clausola è la grande livellatrice dei dazi e la sua natura è liberale; essa è destinata a rendere tranquille le relazioni fra gli Stati perché evita i trattamenti differenziali ed i contrasti che ne derivano, garantisce inoltre ai produttori nazionali, rispetto ai produttori stranieri con i quali essi si trovano in concorrenza, una assoluta parità di trattamento sui mercati esteri.

L'incentivo che il Trattato è destinato a dare alle nostre correnti commerciali da e verso gli Stati Uniti d'America non esclude dunque che il nostro Governo possa prendere, quando la situazione lo richieda, le eventuali misure di carattere restrittivo in materia di scambi internazionali. D'altra parte il Trattato consente all'Italia, in via di reciprocità, di godere di un trattamento favorevole nei riguardi degli Stati Uniti, in quanto i nostri prodotti destinati ad essere esportati nel territorio della Repubblica Nordamericana sono sottoposti agli oneri minimi previsti dalla legislazione doganale statunitense, mentre d'altro lato i prodotti destinati ad essere da noi importati e che siano colpiti negli Stati Uniti da eventuali dazi di esportazione, sono sottoposti al regime più favorevole.

Nell'antico Trattato del 1871 molte norme prevedevano lo stato di guerra, e regolavano i rapporti commerciali fra i due Stati precisando quali fossero, in caso di conflitto, i diritti e gli obblighi dello Stato neutrale e di quello belligerante; era prevista finanche la eventualità di una guerra fra le due Parti, malgrado la esplicita deprecazione contenuta all'inizio dell'articolo 21 («se per impreveduta sventura, che Dio tolga, le due parti contraenti s'impegnassero in guerra fra loro...»). Il nuovo Trattato non fa alcuna allusione alla guerra, sia che essa debba avvenire fra le Parti, sia che le due Parti intraprendano un conflitto contro un comune

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nemico, sia infine che uno solo dei due Stati si venga a trovare in guerra con un terzo Stato.

Questo rilievo accentua il carattere del Trattato, destinato ad essere uno strumento di solidarietà internazionale, diretto alla disciplina dei pacifici rapporti fra le due Repubbliche, in relazione ad una gran parte dei problemi economici presenti. Alle norme concernenti l'attività essenzialmente commerciale sono infatti da aggiungere altre disposizioni in materia finanziaria (articolo XVII), in materia di contratti (articolo XVIII, 2° paragrafo) ed in generale intorno a tutte le questioni che sono state considerate dai due Stati come aventi un particolare comune interesse.

Le clausole relative alla navigazione ed al transito, comprese negli articoli dal XIX al XXIII incluso, presentano, rispetto al vecchio Trattato, alcune novità degne della maggiore considerazione.

Si rileva anzitutto come sia espressamente escluso qualsiasi riferimento alle navi da guerra (articolo XIX, 2° paragrafo); due eccezioni si riferiscono al riconoscimento della nazionalità della nave in base alla bandiera battuta, ed al rifugio nei porti o nelle acque interne da concedersi a tutte le navi dell'altro Stato che si trovino in imminente pericolo per causa del maltempo o per altre cause gravi (per esempio in caso di avaria della nave). Il Trattato del 1871 invece, nella maggior parte delle clausole relative alla navigazione non distingueva fra navi da guerra e navi adibite al commercio, comprendendo quindi anche le prime nella vasta regolamentazione dei rapporti fra i due Paesi. In molti articoli del vecchio Trattato si parlava inoltre di guerra marittima, e si elencavano le merci da considerare, in caso di conflitto, come sottoposte alle restrizioni del contrabbando di guerra. Tutto questo non appare del nuovo Trattato, dove la disciplina si limita ai rapporti commerciali che scaturiscono dalla navigazione e dal transito.

Entro questi limiti, piena libertà di navigazione è concessa alle navi dei due Paesi su una base di assoluta parità: è rispettato in tal modo il principio, ritenuto ormai fondamentale nel diritto internazionale, per cui le navi mercantili di ogni Paese sono libere, in linea di massima, di entrare nelle acque territoriali degli altri Stati e di recarsi con i loro carichi nei porti marittimi degli Stati stranieri per motivi inerenti al loro traffico commerciale.

Il Trattato prevede in più un'assoluta parità di trattamento fra le due Parti; infatti, nel caso in cui uno dei due Stati decidesse di porre limitazioni alla navigazione marittima degli Stati esteri il trattamento da esso accordato alle navi dell'altra Parte non dovrebbe essere meno favorevole di quello accordato alle sue navi dalla detta altra Parte (articolo XX, paragrafo 1°).

Ancora più liberale è il contenuto dei paragrafi 2° e 3° dello stesso articolo XX, dove, in materia di oneri portuali, di oneri che colpiscano le merci e i passeggeri, ed in altri casi simili, è sancito che le navi dell'altro Stato debbano ricevere un trattamento uguale a quello goduto dalle navi nazionali.

Queste ed altre numerose disposizioni relative alla navigazione ed al transito si conciliano perfettamente con lo *status* giuridico di cui la marina mercantile italiana gode nei confronti degli altri Stati con i quali la navigazione marittima sia stata internazionalmente regolata. In particolare, le norme citate devono inquadarsi nella complessa materia trattata nel 1921 e nel 1923 rispettivamente a Barcellona e a Ginevra da numerosi Stati fra i quali figura l'Italia ma non figurano invece gli Stati Uniti d'America. Un importante risultato del Trattato italo-statunitense, per la parte relativa alla navigazione ed al transito, è dunque quello di estendere agli Stati Uniti, a beneficio del nostro Paese, una buona parte delle norme che erano state approvate a Barcellona e a Ginevra con i sopracitati accordi collettivi. La navigazione italiana non potrà che risentirne sensibili vantaggi, tanto più importanti in questo momento in cui il nostro sforzo produttivo è rivolto, fra l'altro, anche alle costruzioni navali, mentre il riassetto della nostra bilancia dei pagamenti ha, nell'incremento dei noli marittimi, uno dei suoi fattori più considerevoli.

Dall'articolo XXIV ha inizio l'elencazione di alcune norme di carattere generale, che riguardano fra l'altro le materie nelle quali l'Italia e gli Stati Uniti d'America si riservano ampia libertà dispositiva, indipendentemente e senza pregiudizio per gli impegni assunti con il Trattato stesso. Una particolare attenzione merita il 1° paragrafo dell'articolo XXIV alla lettera f), in cui è precisata la reciproca posizione delle Parti in relazione agli impegni derivanti dalla loro qualità di Membri del Fondo Monetario Internazionale. Il Trattato risolve così i possibili casi di incompatibilità tra le clausole in esso contenute e quelle dell'Accordo di

Washington del 1945 con il quale fu costituito, in via plurilaterale e con la partecipazione anche dell'Italia e degli Stati Uniti d'America, il Fondo Monetario Internazionale.

Il paragrafo 3° dello stesso articolo XXIV, elenca i casi in cui non si applica la clausola della nazione più favorita; in questa elencazione non vi è sostanzialmente nulla di veramente nuovo, dato che la prassi internazionale è ormai nettamente favorevole ad imporre all'applicazione della clausola della nazione più favorita la maggior parte delle limitazioni indicate nel detto paragrafo 3° dell'articolo XXIV; cionondimeno la specifica segnalazione contenuta nel Trattato serve ad evitare i possibili malintesi ed una eventuale discorde interpretazione di una norma di diritto internazionale che è ancora puramente consuetudinaria.

Le eventuali controversie concernenti l'applicazione del Trattato, sono attribuite dall'articolo XXVI, alla competenza della Corte Internazionale di Giustizia, a meno che le Parti convengano di risolverla con altri mezzi pacifici. Ciò è perfettamente in armonia con quanto è previsto dallo Statuto delle Nazioni Unite, che rimanda alla Corte di giustizia tutte le controversie che abbiano carattere giuridico, nelle quali cioè la pretesa dell'una Parte e la resistenza dell'altra si fondino su elementi concreti costituiti da norme oggettive di diritto internazionale.

Nell'ultimo articolo, oltre che sullo scambio delle Ratifiche da effettuarsi a Roma, le Parti convengono sulla durata del Trattato che è fissata in dieci anni dal giorno in cui avverrà il suddetto scambio degli strumenti di Ratifica. Una condizione è però aggiunta nel paragrafo 3° dello stesso articolo, circa il termine estintivo quale esso è posto nel paragrafo precedente; le Parti prevedono infatti che, perché il Trattato si consideri decaduto al termine del decimo anno dalla sua entrata in vigore, sarà necessario che una di esse esprima, un anno prima dello spirare di detto periodo di 10 anni, la sua intenzione in proposito, altrimenti il Trattato rimarrà in vigore fino a che uno dei due Stati notifichi la sua volontà che il Trattato, dopo un anno dalla detta notificazione, si consideri estinto.

Il contenuto del Protocollo è esplicitamente considerato come parte integrante del Trattato, esso riguarda alcune precisazioni che i contraenti hanno ritenuto utile stabilire relativamente ad alcune disposizioni contenute nel corpo del Trattato. Così, nel paragrafo 2°, si escludono, fra i privilegi concessi

ai cittadini di una delle due Parti nello svolgimento della loro attività commerciale o industriale nel territorio dell'altra Parte, quelli che gli Stati accordano alle proprie imprese pubbliche sotto forma di sussidi e di sovvenzioni per le forniture di merci e servizi al Governo, e in genere per fini di carattere pubblico.

Un contenuto simile, sotto certi aspetti, ha il paragrafo 4° che esclude dal libero esercizio delle professioni da parte dei cittadini di ciascuno dei due Stati nel territorio dell'altro, quelle i cui Membri sono designati, per legge, come pubblici ufficiali.

Ovvia è infine la eccezione citata dal paragrafo 5°, relativa alla salvaguardia del segreto militare in materia di libertà di stampa e di informazione.

In definitiva, queste norme pongono in evidenza il fatto che, pur concedendo ai cittadini statunitensi in Italia ed a quelli italiani negli Stati Uniti ampie libertà, il Trattato conferma l'assoluto rispetto della sovranità di ciascuno dei due Stati, e garantisce il libero svolgimento delle funzioni pertinenti ai Governi soprattutto nelle materie in cui le misure dell'Autorità statale si riferiscono alla sicurezza pubblica e all'ordine interno.

Anche le disposizioni del Protocollo Addizionale entrano a far parte integrante del Trattato. Esse sono giustificate dalla peculiarità della situazione economica di questo dopo guerra, soprattutto nei rispetti del nostro Paese. Se in questo Protocollo Addizionale si trovano dunque numerose norme che derogano in parte a quelle precedentemente poste in essere, ciò è naturale ed ammissibile, anche se può sembrare contrario ai normali procedimenti in materia di trattati.

Le riserve poste dalle Parti si rivolgono in primo luogo ai controlli sugli scambi commerciali fra i due Paesi, e precisamente all'adozione di contingenti sulle importazioni e sulle esportazioni; sono previsti quattro casi specifici in cui è consentita la deroga alle norme contenute nei paragrafi 3° e 4° dell'articolo XIV; in tali casi, ognuno dei due Stati può imporre alle merci dirette verso o provenienti dall'altro Stato delle retribuzioni quantitative più severe di quelle imposte alle stesse merci dirette verso o provenienti da terzi Stati; l'assegnazione della quota contingentale proporzionale può inoltre prescindere, negli stessi casi, dalla valutazione del volume degli scambi avvenuti nel periodo precedente. Queste riserve

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

consentono all'Italia di evitare i danni derivanti dalla scarsa disponibilità di valuta estera e dal *deficit* della sua bilancia dei pagamenti. In linea di massima, i contingenti non costituiscono un rimedio efficace al disavanzo della bilancia commerciale: i limiti imposti alla importazione finiscono sempre con il pregiudicare proporzionalmente le esportazioni. Ma le quote contingenti imposte all'importazione dai vari Paesi possono, in casi come quelli previsti dai paragrafi 1° e 2° del Protocollo addizionale, essere invece di aiuto alla bilancia internazionale, soprattutto se esse consentano, come è il caso dell'Italia, l'utilizzazione di divise inconvertibili che si siano venute mano mano accumulando.

Più oltre il Protocollo Addizionale definisce, in materia di espropriazioni di beni appartenenti a cittadini dell'altro Stato, i procedimenti che saranno seguiti dall'Italia nel pagamento degli indennizzi ai cittadini statunitensi, e fissa il tasso di cambio che dovrà essere applicato.

Con questa utile definizione ha termine il Trattato, al quale però è annesso come è stato detto, uno scambio di Note avvenuto fra i Rappresentanti dell'Italia e degli Stati Uniti d'America in materia di relazioni culturali. I due Paesi si impegnano a promuovere in questo campo più stretti legami, consistenti nello scambio di professori, di studenti, e di membri di Corpi Accademici, in modo da facilitare e stimolare la conoscenza e lo studio delle reciproche istituzioni, letterature, lingue, ecc. Questo proposito è nello spirito dello Statuto delle Nazioni Unite, con

il quale i Membri prevedono fra l'altro, per il tramite del Consiglio Economico e Sociale e dell'U. N. E. S. C. O., del quale anche l'Italia fa parte, lo sviluppo dei reciproci rapporti culturali.

Onorevoli Deputati! Il Trattato sottoposto alla Vostra approvazione è, per il nostro Paese, di grande utilità. Esso costituisce il mezzo più idoneo per la salvaguardia degli interessi dei nostri connazionali negli Stati Uniti, e rappresenta nello stesso tempo uno strumento appropriato di disciplina dei nostri rapporti commerciali e marittimi con la Repubblica Nordamericana.

Riservando alle due Parti una posizione di assoluta parità l'una rispetto all'altra, l'accordo costituisce un ulteriore passo verso il ritorno alla normalità nelle nostre relazioni internazionali. Perché l'Italia riprenda, nel novero della grande comunità degli Stati, il posto che le spetta è necessario che essa tenga fede al principio della solidarietà internazionale, che oggi è costituita soprattutto da una fitta rete di intese economiche.

Il presente Trattato è uno strumento di pace, come tutti i precedenti Trattati commerciali conclusi dall'Italia dal 1945 in poi; ha in vista un deciso allontanamento dal sistema protezionista e nello stesso tempo assicura al nostro Paese la tutela dei suoi particolari interessi emergenti dalla situazione anormale della nostra economia. Ratificandolo, l'Italia dimostrerà un'altra volta la sua determinazione a risollevarsi dalla rovina nella quale l'aveva gettata la guerra, e le intenzioni pacifiche che contraddistinguono la sua politica estera.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare e il Governo a dare piena ed intera esecuzione ai seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 2 febbraio 1948:

- a) Trattato di amicizia, commercio e navigazione;
- b) Protocollo di firma;
- c) Protocollo addizionale;
- d) Scambio di Note.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE
FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E GLI STATI UNITI D'AMERICA**

La REPUBBLICA ITALIANA e gli STATI UNITI D'AMERICA, desiderando rafforzare i rapporti pacifici ed i vincoli di tradizionale amicizia tra i due Paesi e promuovere relazioni più strette tra i loro rispettivi territori mediante disposizioni corrispondenti alle aspirazioni spirituali, culturali, economiche e commerciali dei loro popoli, hanno deciso di concludere un Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione basato in generale ed in modo incondizionato sui principi del trattamento nazionale e di quello della nazione più favorita e per questi scopi hanno designato come rispettivi Plenipotenziari,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

l'Onorevole CARLO SFORZA, *Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, e,*

IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA:

il Signor JAMES CLEMENT DUNN, *Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario degli Stati Uniti d'America presso la Repubblica Italiana*

I quali, avendo notificato l'un l'altro i loro pieni poteri ed avendoli trovati nelle forme dovute, hanno concordato sui seguenti articoli:

ARTICOLO I.

1. — I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facoltà di entrare nei territori dell'altra Alta Parte Contraente e di risiedere e viaggiare liberamente in detti territori.

2. — I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facoltà di esercitare i seguenti diritti e privilegi nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, senza alcuna interferenza ed in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire ai cittadini di detta altra Alta Parte Contraente:

a) svolgere attività commerciali, industriali, di trasformazione, finanziarie, scientifiche, educative, religiose, filantropiche e attività professionali, eccettuato l'esercizio della professione legale;

b) acquistare, possedere, costruire o prendere in affitto ed occupare edifici appropriati, e prendere in affitto terreni adatti, per uso di abitazione o commerciale, industriale, di trasformazione, finanziario, professionale, scientifico, educativo, religioso, filantropico e mortuario;

c) impiegare agenti e dipendenti di loro scelta, prescindendo dalla loro nazionalità;

d) fare qualunque cosa inerente o necessaria al godimento dei predetti diritti o privilegi.

3. — I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente, inoltre, non riceveranno in alcun caso, relativamente alle materie di cui ai paragrafi 1 e 2 di questo articolo, un trattamento meno favorevole di quello che sia o possa essere accordato in avvenire ai cittadini di qualsiasi terzo Paese.

4. — Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non saranno interpretate nel senso di impedire a ciascuna Alta Parte Contraente l'esercizio di una ragionevole sorveglianza sui movimenti e sul soggiorno di stranieri entro i propri territori, nè di impedire l'applicazione di misure di esclusione o di espulsione di stranieri per motivi d'ordine pubblico, moralità, sanità o sicurezza.

ARTICOLO II.

1. — L'espressione « persone giuridiche ed associazioni » usata nel presente Trattato significherà le persone giuridiche, le società commerciali e civili e gli altri enti ed associazioni, a responsabilità limitata od illimitata ed a scopo di lucro o meno, che siano stati o possano essere creati od organizzati in avvenire a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti.

2. — Le persone giuridiche ed associazioni create od organizzate a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei territori di ciascuna Alta Parte Contraente, saranno considerate persone giuridiche ed associazioni della detta Alta Parte Contraente ed il loro stato giuridico sarà riconosciuto entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente sia che vi abbiano, o meno, sedi, filiali od agenzie permanenti.

3. — Le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facoltà di esercitare, nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, senza interferenza, in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti, tutti i diritti e privilegi indicati al paragrafo 2 dell'articolo I, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente. La disposizione che precede, come pure tutte le altre disposizioni del presente Trattato, che accordano alle persone giuridiche ed associazioni della Repubblica italiana diritti e privilegi a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni degli Stati Uniti d'America, saranno interpretate nel senso che esse accordano tali diritti e privilegi in qualunque Stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America a condizioni non meno favorevoli di quelle alle quali tali diritti e privilegi sono o potranno essere ivi accordati in avvenire alle persone giuridiche od associazioni create od organizzate in altri Stati, territori, o possedimenti degli Stati Uniti d'America.

4. — In nessun caso, inoltre, le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente riceveranno, relativamente alle materie cui si riferisce il presente articolo, un trattamento meno favorevole di quello accordato o che potrà essere accordato in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese.

ARTICOLO III.

1. — I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente godranno nei territori dell'altra Alta Parte Contraente e in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, diritti e privilegi relativi alla organizzazione di persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente ed alla partecipazione nelle medesime, compresi quelli relativi alla loro formazione e registrazione, nonché all'acquisto, al possesso ed alla vendita di azioni, come pure — nel caso dei cittadini — all'assunzione di cariche direttive ed esecutive, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire ai cittadini ed alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese. Le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente organizzate da cittadini e da persone giuridiche ed associazioni dell'altra Alta Parte Contraente conformemente ai diritti e privilegi indicati nel presente paragrafo — o nelle quali partecipino cittadini e persone giuridiche ed associazioni dell'altra Alta Parte Contraente — e che siano controllate da detti cittadini e persone giuridiche ed associazioni avranno facoltà di esercitare le funzioni per le quali sono create od organizzate in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni similmente organizzate da cittadini e da persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese — o nelle quali partecipino cittadini e persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese — e che siano controllate dai medesimi.

2. — I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facoltà, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, di organizzare, controllare e dirigere persone giuridiche ed associazioni della detta altra Alta Parte Contraente che svolgano attività commerciali, industriali, di trasformazione, minerarie, educative, filantropiche, religiose e scientifiche. Le persone giuridiche ed associazioni controllate dai cittadini e dalle persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente e create od organizzate in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti nei territori dell'altra Alta Parte Contraente avranno facoltà di svolgervi le predette attività, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente controllate dai propri cittadini e dalle proprie persone giuridiche ed associazioni.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ARTICOLO IV.

I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facoltà nei territori dell'altra Alta Parte Contraente di eseguire ricerche e di sfruttare le risorse minerarie, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese.

ARTICOLO V.

1. — Saranno costantemente garantite ai cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, protezione e sicurezza per le loro persone e beni ed essi godranno sotto questo riguardo della piena protezione e sicurezza sancite dal diritto internazionale. A tal fine le persone accusate di reati saranno prontamente tradotte in giudizio e godranno tutti i diritti e privilegi accordati o che potranno essere accordati in avvenire dalle leggi e dai regolamenti vigenti; i cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente, finché saranno detenuti dalle autorità dell'altra Alta Parte Contraente, riceveranno un trattamento ragionevole ed umano. Il termine « cittadini » usato nel presente paragrafo, in quanto suscettibile di applicazione riguardo ai beni, sarà interpretato in modo da comprendere gli enti e le persone giuridiche ed associazioni.

2. — I beni dei cittadini e delle persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente non saranno espropriati entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, senza una debita procedura legale e senza il pronto pagamento di giusto ed effettivo indennizzo. Coloro che riceveranno un siffatto indennizzo avranno facoltà, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti che non siano incompatibili con il paragrafo 3 dell'articolo XVII del presente Trattato di ritirare senza interferenze detto indennizzo ottenendo divise estere nella valuta dell'Alta Parte Contraente cui appartengono detti cittadini o dette persone giuridiche ed associazioni, alle condizioni più favorevoli applicabili a detta valuta al momento dell'esproprio dei beni e con esenzione da ogni tassa od imposta di trasferimento o di rimessa, a condizione, che la domanda per la concessione di detta valuta sia fatta entro un anno dal ricevimento dell'indennizzo al quale si riferisce.

3. — I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente godranno protezione e sicurezza nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, per quanto riguarda le materie indicate nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, dietro osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, non inferiori alla protezione e sicurezza accordate o che potranno essere accordate in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente e non inferiori a quelle accordate o che potranno essere accordate in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese. Inoltre in tutte le questioni relative al trapasso di imprese dalla proprietà privata alla proprietà, pubblica nonché al passaggio di tali imprese sotto il controllo pubblico, le imprese in cui cittadini e persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente abbiano un interesse notevole riceveranno, entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potrà essere accordato in avvenire a imprese simili nelle quali cittadini e persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente abbiano un interesse notevole e non meno favorevole di quello accordato o che potrà essere accordato in avvenire ad imprese simili nelle quali cittadini e persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese abbiano un interesse notevole.

4. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente potranno liberamente adire l'autorità giudiziaria ordinaria ed i tribunali ed autorità amministrativi entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, in tutti i gradi di giurisdizione stabiliti dalla legge, sia come attori che come convenuti per la tutela dei loro diritti; saranno liberi di scegliere ed impiegare avvocati e rappresentanti per la tutela dei loro diritti, sia come attori che come convenuti, innanzi tali autorità giudiziaria ordinaria e tribunali ed autorità amministrativi; e avranno facoltà di esercitare tutti questi diritti e privilegi, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate o che potranno essere accordate in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni dell'Alta Parte Contraente e non meno favorevoli di quelle accordate o che potranno essere accordate in avvenire

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese. Inoltre, le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente che non svolgano attività d'affari o attività senza scopo di lucro entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, avranno facoltà di esercitare i diritti ed i privilegi concessi a tenore della frase precedente senza che venga richiesta alcuna registrazione o altra analoga formalità.

ARTICOLO VI.

Le abitazioni, i magazzini, le fabbriche, i negozi ed altri luoghi destinati al disbrigo d'affari nonché tutti i locali ad essi pertinenti, dei cittadini e delle persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente, situati nei territori dell'altra, non saranno soggetti a molestie o ad accessi non consentiti dalla legge. Non saranno effettuate visite o perquisizioni in tali abitazioni, edifici o locali, né saranno esaminati o sottoposti ad ispezione libri, carte e conti che vi si trovino, salvo che nelle condizioni ed in conformità a procedure non meno favorevoli delle condizioni e delle procedure prescritte per i cittadini e per le persone giuridiche ed associazioni di detta Alta Parte Contraente a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei territori della medesima. I cittadini o le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente non saranno in alcun caso trattati, nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, in modo meno favorevole, per quanto riguarda le materie che procedono, dei cittadini o delle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese. Inoltre, qualunque visita, perquisizione, esame od ispezione che possa essere lecita in conformità all'eccezione disposta dal presente articolo, sarà effettuata, nei confronti degli occupanti di dette abitazioni, edifici o locali o della condotta ordinaria di qualsiasi affare od altra impresa, con il debito riguardo e in maniera da causare il minore disturbo possibile.

ARTICOLO VII.

1. — I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facoltà di acquistare, possedere e disporre di beni immobili o di altri diritti reali nei territori dell'altra Alta Parte Contraente alle seguenti condizioni :

a) nel caso di cittadini e di persone giuridiche ed associazioni della Repubblica Italiana, il diritto di acquistare, possedere e disporre di tali beni e diritti dipenderà dalle leggi e regolamenti che sono o che potranno essere in vigore in avvenire nello Stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America dove sono situati i beni o dove esistono i diritti di cui trattasi; e

b) nel caso di cittadini e di persone giuridiche ed associazioni degli Stati Uniti d'America, il diritto di acquistare, possedere e disporre di tali beni e diritti sarà a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate o che potranno essere accordate in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni della Repubblica Italiana dallo Stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America nel quale è domiciliato detto cittadino od in conformità delle leggi dello Stato, territorio o possedimento in cui tale persona giuridica ed associazione è creata od organizzata; purché la Repubblica Italiana non sia tenuta ad accordare ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni degli Stati Uniti d'America diritti a questo riguardo più ampi di quelli accordati o che potranno essere accordati in avvenire entro i territori di detta Repubblica ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di detta Repubblica.

2. — Se si presenti il caso che un cittadino od una persona giuridica ed associazione di ciascuna Alta Parte Contraente, residente o meno nei territori dell'altra Alta Parte Contraente e che ivi svolga o meno attività d'affari o d'altro genere, non possa, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei detti territori, ricevere per successione, perché straniero, quale legatario o quale erede quando trattasi di cittadino, beni immobili ivi situati ed altri diritti reali ivi esistenti, in tal caso al detto cittadino o alla detta persona giuridica ed associazione sarà concesso un termine di tre anni entro il quale vendere o altrimenti disporre di detti beni o diritti reali. Questo termine sarà prorogato in misura ragionevole qualora ciò sia reso necessario dalle circostanze. Il trapasso o l'accettazione di tali beni o diritti reali saranno esenti dal pagamento di ogni imposta di successione o testamentaria di qualsiasi genere o da tributi amministrativi od altri gravami più elevati di quelli applicati attualmente o che saranno applicati in avvenire in casi uguali di cittadini o di persone giuridiche ed associazioni dell'Alta Parte Contraente nel cui territorio sono situati i beni od esistono i diritti reali.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. — I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno piena facoltà di disporre di beni mobili di qualunque genere entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, per testamento, donazione od altrimenti; ed i loro eredi, legatari o donatari, siano essi persone fisiche di qualsiasi nazionalità o persone giuridiche ed associazioni dovunque create od organizzate, residenti o meno entro i territori dell'Alta Parte Contraente ove detti beni sono situati e sia che vi svolgano o meno attività d'affari, succederanno nei detti beni ed avranno facoltà di prenderne possesso, sia personalmente sia a mezzo di propri rappresentanti, e di conservarli o di disporne a loro piacere. Questi atti di disposizione, la successione e la conservazione dei beni saranno soggetti alle norme dell'articolo IX e saranno esenti da qualsiasi altro gravame più elevato e da qualsiasi restrizione più onerosa di quelli applicabili in casi uguali ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facoltà di succedere quali eredi, legatari e donatari di beni mobili di qualunque genere entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, lasciati o donati ad essi da cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente o da cittadini di qualsiasi terzo Paese e potranno prenderne possesso sia personalmente sia a mezzo di propri rappresentanti, e conservarli o disporne a loro piacere. Questi atti di disposizione, la successione e la conservazione dei beni saranno soggetti alle norme dell'articolo IX e saranno esenti da qualsiasi altro gravame e da qualsiasi restrizione, diversi o più elevati di quelli applicabili in casi uguali di cittadini e di persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente. Nessuna disposizione del presente paragrafo sarà interpretata in modo da aver effetto sulle leggi e regolamenti di ciascuna Alta Parte Contraente che vietino o restringano la proprietà diretta o indiretta da parte di persone fisiche, persone giuridiche ed associazioni di nazionalità straniera di quote sociali o titoli di debito di persone giuridiche ed associazioni della detta Alta Parte Contraente che svolgano determinate attività.

4. — Rispetto a tutte le materie connesse coll'acquisto, proprietà, locazione, possesso o disposizione di beni mobili, i cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente, subordinatamente alla eccezione di cui al paragrafo 3 dell'articolo IX, riceveranno un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potrà essere accordato in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese.

ARTICOLO VIII.

I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente godranno nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, tutti i diritti e privilegi di qualsiasi specie relativamente ai brevetti, ai marchi di fabbrica, alle etichette commerciali, alle denominazioni commerciali e ad altre forme di proprietà industriale, purché si conformino alle leggi ed ai regolamenti riguardanti la registrazione ed altre formalità, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate o che potranno essere accordate in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente e con trattamento non meno favorevole di quello accordato attualmente o che sarà accordato in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese.

ARTICOLO IX.

1. — I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente non saranno soggetti al pagamento di tributi, diritti od oneri interni imposti sul o applicati al reddito, al capitale, alle operazioni, alle attività od a qualsiasi altra oggetto, nonché alle prescrizioni relative alla loro applicazione e riscossione nei territori dell'altra Alta Parte Contraente che siano:

a) più onerosi di quelli sopportati dai cittadini, dai residenti e dalle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese;

b) più onerosi di quelli sopportati dai cittadini e dalle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente quando trattisi di persone fisiche che abbiano residenza o svolgano attività di affari nei territori di detta altra Parte Contraente e quando trattisi di persone giuridiche ed associazioni che vi svolgano attività di affari o siano organizzate e funzionino esclusivamente per scopi scientifici, educativi, religiosi o filantropici.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. — Nel caso di persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente che svolgano attività di affari nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, e nel caso di cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente che svolgano attività di affari nei territori dell'altra Alta Parte Contraente ma non vi risiedano, detta altra Alta Parte Contraente non imporrà od applicherà qualsiasi tributo, diritto od onere interni su qualsiasi reddito, capitale o altro cespite, in misura eccedente l'aliquota ragionevolmente attribuibile o imputabile ai propri territori, né concederà deduzioni o esenzioni inferiori a quelle ragionevolmente attribuibili o imputabili ai propri territori. Si applicherà anche un criterio simile nel caso di persone giuridiche ed associazioni organizzate e funzionanti esclusivamente per scopi scientifici, educativi, religiosi o filantropici.

3. — Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna Alta Parte Contraente si riserva il diritto di: a) estendere specifici vantaggi, per quanto concerne tributi, diritti ed oneri, ai cittadini, ai residenti e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi Paese straniero sulla base della reciprocità; b) accordare ai cittadini, ai residenti e alle persone giuridiche ed associazioni di un terzo Paese speciali vantaggi in virtù di un accordo con tale Paese per evitare la doppia imposizione o per la mutua protezione delle pubbliche entrate; e c) accordare ai propri cittadini ed ai residenti dei Paesi contigui esenzioni di natura personale più favorevoli di quelle accordate ad altre persone non residenti.

ARTICOLO X.

Ai viaggiatori di commercio che rappresentino cittadini o persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente che svolgano attività di affari nell'ambito dei propri territori, sarà accordato al loro ingresso, durante il loro soggiorno nei territori dell'altra Alta Parte Contraente ed alla loro uscita dai medesimi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato attualmente o che sarà accordato in avvenire ai viaggiatori di commercio di qualsiasi terzo Paese per quanto riguarda diritti doganali ed altri diritti e privilegi e, subordinatamente alle eccezioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo IX, per quanto riguarda tutti i tributi ed oneri applicabili a loro stessi od ai loro campioni.

ARTICOLO XI.

1. — I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente godranno nei territori dell'altra Alta Parte Contraente libertà di coscienza e libertà di culto e potranno, sia individualmente che collettivamente od in istituzioni od associazioni religiose, e senza fastidi o molestie di qualsiasi genere a causa delle loro credenze religiose, celebrare funzioni sia nelle loro case, sia in qualunque altro edificio adatto, purché le loro dottrine o le loro pratiche non siano contrarie alla pubblica morale od all'ordine pubblico.

2. — Le Alte Parti Contraenti dichiarano di aderire ai principi della libertà di stampa e del libero scambio di informazioni. A questo fine, i cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente avranno il diritto, nei territori dell'altra Alta Parte Contraente di dedicarsi ad attività quali la redazione, la comunicazione e la raccolta di informazioni destinate ad essere diffuse tra il pubblico, e godranno libertà di trasmettere materiale, destinato all'estero per la diffusione a mezzo della stampa, radio, cinema ed altri mezzi.

I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente godranno libertà di pubblicazione nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, conformemente alle leggi ed ai regolamenti vigenti, alle stesse condizioni dei cittadini o delle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente. Il termine « informazioni » usato nel presente paragrafo comprenderà qualsiasi forma di comunicazioni scritte, di stampati, di pellicole cinematografiche, di dischi fonografici e di fotografie.

3. — I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facoltà di seppellire i loro morti nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, conformemente alle loro pratiche religiose, in luoghi adatti e convenienti che siano o possano essere in avvenire adibiti e mantenuti a tale scopo purché siano osservate le leggi ed i regolamenti mortuari e sanitari vigenti.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ARTICOLO XII.

1. — Ai cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente, indipendentemente dalla loro nazionalità straniera o dal luogo di residenza, saranno accordati diritti e privilegi non meno favorevoli di quelli accordati ai cittadini dell'altra Alta Parte Contraente, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei territori della detta altra Alta Parte Contraente che: *a)* stabiliscano una responsabilità civile per lesioni o morte e che diano diritto di azione alla persona lesa od ai parenti, eredi, persone a carico o rappresentanti personali, a seconda dei casi, di una persona lesa o deceduta, o che *b)* concedano ad un salariato od a qualsiasi persona che riceva compensi, commissioni od altra remunerazione, od ai suoi parenti, eredi o persone a carico, a seconda dei casi, un diritto di azione od un indennizzo pecuniario od altro beneficio o prestazione per malattia professionale, lesioni o morte causati dall'impiego e verificatisi durante lo stesso oppure dovuti alla natura dell'impiego.

2. — Oltre ai diritti e privilegi disposti al paragrafo 1 del presente articolo, saranno accordati ai cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente, entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle che si applicano ai cittadini di detta altra Alta Parte Contraente, i benefici concessi da leggi e regolamenti che istituiscono sistemi di assicurazione obbligatoria, in base ai quali vengono pagati benefici senza compiere un'indagine sulla necessità economica individuale:

a) contro perdita di salari o di altra retribuzione, dovuta a vecchiaia, disoccupazione o malattia od altra invalidità; oppure

b) contro perdita di sostegno pecuniario, dovuta alla morte del padre, del marito o di altra persona da cui dipendeva detto sostegno.

ARTICOLO XIII.

1. — I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente saranno dispensati, eccetto quanto diversamente disposto dal paragrafo 2 del presente articolo, dall'addestramento o servizio obbligatorio nelle Forze Armate dell'altra Alta Parte Contraente, e saranno parimente esenti da tutti i contributi in danaro od in natura imposti in sostituzione di detto addestramento o servizio.

2. — Le esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non saranno applicabili durante qualsiasi periodo di tempo in cui entrambe le Alte Parti Contraenti, con azioni armate in connessione con le quali si ricorra al servizio generale obbligatorio: *a)* prendano contro lo stesso terzo Paese o Paesi misure in adempimento di obblighi per il mantenimento della pace o della sicurezza internazionale, oppure *b)* conducano contemporaneamente ostilità contro lo stesso terzo Paese o Paesi.

In tale eventualità, comunque, i cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente che si trovino nei territori dell'altra Alta Parte Contraente e che non abbiano dichiarato la loro intenzione di acquistare la cittadinanza di detta altra Alta Parte Contraente, saranno dispensati dal servizio nelle Forze Armate di detta altra Alta Parte Contraente purché entro un ragionevole periodo di tempo essi scelgano, in vece di detto servizio, di entrare nelle Forze Armate dell'Alta Parte Contraente di cui sono cittadini. In ogni situazione del genere le Alte Parti Contraenti adotteranno le misure necessarie per dare esecuzione alle disposizioni del presente paragrafo.

ARTICOLO XIV.

1. — In tutte le questioni che si riferiscono: *a)* a diritti doganali ed oneri sussidiari di ogni specie imposti su importazioni od esportazioni nonché ai metodi di applicazione di detti diritti ed oneri; *b)* alle norme, alle formalità ed agli oneri imposti in relazione allo sdoganamento di prodotti, e *c)* alla tassazione, alla vendita, alla distribuzione od all'impiego nel Paese di prodotti importati e di prodotti destinati all'esportazione, ciascuna Alta Parte Contraente accorderà ai prodotti naturali, coltivati o manufatti dell'altra Alta Parte Contraente, da qualunque luogo giungano, od ai prodotti destinati all'esportazione verso i territori di essa, per qualsiasi via, un trattamento non meno favorevole di quello accordato attualmente o che sarà accordato in avvenire ad uguali prodotti naturali, coltivati o manufatti di qualsiasi terzo Paese o destinati ad esso.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. — Per quanto riguarda le materie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai cittadini e alle persone giuridiche, ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente sarà accordato, entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potrà essere accordato in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente, e per quanto concerne tali questioni, ai cittadini, alle persone giuridiche ed associazioni, alle navi ed ai carichi di ciascuna Alta Parte Contraente sarà accordato, nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potrà essere accordato in avvenire ai cittadini, alle persone giuridiche ed associazioni, alle navi ed ai carichi di qualsiasi terzo Paese.

3. — Non potranno essere imposti da nessuna delle due Alte Parti Contraenti divieti o restrizioni di qualsiasi genere relativi all'importazione, alla vendita, alla distribuzione od all'impiego di qualunque prodotto naturale, coltivato o manufatto dall'altra Alta Parte Contraente od all'esportazione di qualsiasi prodotto destinato ai territori della medesima, a meno che l'importazione, la vendita, la distribuzione o l'impiego di uguali prodotti naturali, coltivati o manufatti di ogni terzo Paese, oppure, rispettivamente, l'esportazione di uguali prodotti verso ogni terzo Paese, sia del pari proibita o soggetta a restrizioni.

4. — Qualora una delle due Alte Parti Contraenti imponga qualsiasi controllo quantitativo mediante contingenti, licenze od altre misure, sull'importazione o sull'esportazione di qualsiasi prodotto, o sulla vendita, distribuzione od impiego di qualsiasi prodotto importato, renderà di pubblica ragione, quale norma generale, la quantità od il valore globali di detto prodotto ammesso alla importazione, all'esportazione, alla vendita, alla distribuzione od all'impiego durante un periodo di tempo determinato, come pure qualsiasi variazione della detta quantità o del detto valore. Inoltre, qualora una delle due Alte Parti Contraenti assegni a qualsiasi terzo Paese una quota della quantità o del valore globali di qualsiasi prodotto per il quale l'altra Alta Parte Contraente abbia un considerevole interesse, assegnerà, come norma generale, a detta altra Alta Parte Contraente una quota di tale quantità o valore globali su una base proporzionale alla quantità od al valore globali forniti dai territori della stessa, o, nel caso di esportazione, su una base proporzionale alla quantità od al valore globali esportati verso i territori di detta altra Alta Parte Contraente, durante un precedente periodo di tempo rappresentativo, tenendo conto per quanto possibile di ogni fattore speciale che possa aver influito od influisca sul commercio del prodotto di cui si tratta. Le disposizioni del presente paragrafo, relative ai prodotti importati, si applicheranno anche per quanto riguarda la quantità od il valore di qualsiasi prodotto di cui sia ammessa l'importazione in esenzione da dazi o tributi, o che sia soggetto a diritti doganali o tributi inferiori a quelli applicabili sulle importazioni eccedenti la predetta quantità o valore.

5. — Qualora una delle due Alte Parti Contraenti richieda la prova documentale dell'origine dei prodotti importati, le prescrizioni al riguardo saranno ragionevoli e non saranno tali da costituire nei confronti del commercio indiretto un intralcio non necessario.

ARTICOLO XV.

1. — Le leggi, i regolamenti delle autorità amministrative e le decisioni delle autorità amministrative o giudiziarie di ciascuna Alta Parte Contraente che siano di applicazione generale e che si riferiscano alla classificazione doganale dei prodotti od ai diritti daziari, saranno pubblicati sollecitamente in modo tale da mettere i commercianti in grado di venirne a conoscenza. Tali leggi, regolamenti e decisioni saranno applicati in modo uniforme in tutti i porti di ciascuna Alta Parte Contraente, salvo quanto altrimenti disposto specificatamente nella legislazione degli Stati Uniti d'America per quanto riguarda l'importazione di prodotti nei propri territori e possedimenti insulari.

2. — Nessuna disposizione amministrativa degli Stati Uniti d'America che stabilisca l'aumento di diritti daziari od altri oneri applicabili con sistema stabile ed uniforme alle importazioni originarie dei territori della Repubblica Italiana, o che imponga qualsiasi altro nuovo requisito rispetto a dette importazioni, sarà, come regola generale, applicata a prodotti naturali, coltivati o manufatti della Repubblica Italiana che si trovino già in viaggio alla data di pubblicazione della disposizione suddetta a norma del precedente paragrafo; reciprocamente nessuna disposizione amministrativa della Repubblica Italiana che stabilisca l'aumento di diritti daziari od altri oneri applicabili con sistema stabile ed uniforme alle importazioni originarie dei territori

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

degli Stati Uniti d'America, o che imponga qualsiasi altro nuovo requisito rispetto a dette importazioni, sarà, come regola generale, applicata a prodotti naturali, coltivati o manufatti degli Stati Uniti d'America che si trovino già in viaggio alla data di pubblicazione della disposizione suddetta a norma del precedente paragrafo. Tuttavia, se una delle due Alte Parti Contraenti normalmente esonera da tali nuove o maggiorate obbligazioni i prodotti importati per il consumo o ritirati dai magazzini per il consumo entro un periodo di tempo di trenta giorni dalla data della predetta pubblicazione, s'intenderà con questa prassi pienamente soddisfatto da parte di detta Alta Parte Contraente il disposto del presente paragrafo. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno a provvedimenti amministrativi che impongano dazi anti-dumping o compensativi o che si riferiscano a regolamenti per la protezione della vita e della sanità umana, animale o vegetale o che si riferiscano alla sicurezza pubblica o che diano esecuzione a decisioni giudiziarie.

3. — Ciascuna Alta Parte Contraente provvederà ad istituire una procedura amministrativa o giudiziaria a norma della quale i cittadini e le persone giuridiche ed associazioni dell'altra Alta Parte Contraente nonché gli importatori di prodotti naturali, coltivati o manufatti di detta altra Alta Parte Contraente, avranno facoltà di appellarsi contro le multe e penali ad essi imposte dalle Autorità doganali, contro le confische eseguite dalle dette autorità e contro le decisioni delle stesse su questioni di classificazione doganale e di valutazione di prodotti a scopo doganale. Nel caso di errori che siano manifestamente dovuti a sviste materiali nella compilazione della documentazione o rispetto ai quali possa essere provata la buona fede, nessuna delle due Alte Parti Contraenti imporrà penalità che superino un importo puramente nominale quando si tratti di qualsiasi importazione da parte di cittadini o di persone giuridiche ed associazioni dell'altra Alta Parte Contraente o quando si tratti della importazione di prodotti naturali, coltivati o manufatti dell'altra Alta Parte Contraente.

4. — Ciascuna Alta Parte Contraente esaminerà benevolmente quelle osservazioni che potranno essere fatte dall'altra Alta Parte Contraente riguardo al funzionamento od all'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione od esportazione, di contingentamenti, di regolamenti o formalità doganali, oppure di leggi o regolamenti sanitari per la protezione della vita o della sanità umana, animale o vegetale.

ARTICOLO XVI.

1. — Ai prodotti naturali, coltivati o manufatti di ciascuna Alta Parte Contraente, importati nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, sarà accordato, rispetto a tutte le materie che riguardano i tributi interni, o la vendita, la distribuzione o l'uso entro tali territori, un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potrà essere accordato in avvenire a prodotti uguali di origine nazionale.

2. — Alle merci, siano esse prodotti naturali, coltivati o manufatti, prodotte in tutto od in parte entro i territori di una delle due Alte Parti Contraenti da cittadini e da persone giuridiche ed associazioni dell'altra Alta Parte Contraente, — oppure da persone giuridiche ed associazioni dell'Alta Parte Contraente nei cui territori avviene la produzione, le quali siano controllate da cittadini e da persone giuridiche ed associazioni dell'altra Alta Parte Contraente, sarà accordato entro i detti territori, rispetto a tutte le materie relative ai tributi interni od alla vendita, distribuzione od uso in tali territori o alla esportazione dai medesimi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato attualmente o che sarà accordato in avvenire a merci ivi prodotte in tutto od in parte da cittadini e da persone giuridiche ed associazioni dell'Alta Parte Contraente nei cui territori avviene la produzione oppure da persone giuridiche ed associazioni di detta Alta Parte Contraente le quali siano controllate da propri cittadini o da proprie persone giuridiche ed associazioni. Le merci specificate nella frase precedente non riceveranno in alcun caso un trattamento meno favorevole di quello accordato o che potrà essere accordato in avvenire a merci uguali (prodotti naturali, coltivati o manufatti) prodotte in tutto od in parte da cittadini e da persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese oppure da persone giuridiche ed associazioni controllate da tali cittadini o da tali persone giuridiche ed associazioni.

3. — In tutte le materie relative a premi di esportazione, alla restituzione di diritti doganali ed alla custodia in magazzino di prodotti destinati all'esportazione sarà accordato ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente, entro i territori

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dell'altra Alta Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potrà essere accordato in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente.

ARTICOLO XVII.

1. — Il trattamento prescritto in questo articolo si applicherà a qualsiasi forma di controllo su operazioni finanziarie, ivi incluse: (a) limitazione della disponibilità dei mezzi necessari per effettuare tali operazioni; (b) tassi di cambio; e (c) divieti, restrizioni, ritardi, tributi, oneri e penalità su tali operazioni; e si applicherà sia che un'operazione avvenga direttamente che attraverso un intermediario in un altro Paese. Il termine « operazioni finanziarie » usato nel presente articolo significherà tutti i pagamenti internazionali e trasferimenti di fondi effettuati a mezzo di danaro, titoli, depositi bancari, negoziazioni in valuta estera o altri accordi finanziari, prescindendo dallo scopo o natura di detti pagamenti o trasferimenti.

2. — Alle operazioni finanziarie fra i territori delle due Alte Parti Contraenti sarà accordato da ciascuna Alta Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato attualmente o che sarà accordato in avvenire ad uguali operazioni fra i territori di detta Parte Contraente ed i territori di qualsiasi terzo Paese.

3. — Ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente sarà accordato dall'altra Alta Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato attualmente o che sarà accordato in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di detta Alta Parte Contraente e non meno favorevole di quello accordato attualmente o che sarà accordato in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese, relativamente ad operazioni finanziarie fra i territori delle due Alte Parti Contraenti o fra i territori di detta altra Alta Parte Contraente e di qualsiasi terzo Paese.

4. — In generale, qualsiasi controllo imposto su operazioni finanziarie da ciascuna Alta Parte Contraente sarà esercitato in modo tale da non influire svantaggiosamente sui rapporti di concorrenza commerciale o di investimenti di capitale dell'altra Alta Parte Contraente nei confronti del commercio o degli investimenti di capitale di qualsiasi terzo Paese.

ARTICOLO XVIII.

1. — Qualora una delle due Alte Parti Contraenti istituisca o mantenga un monopolio od un organismo per l'importazione, l'esportazione, l'acquisto, la vendita, la distribuzione o la produzione di qualsiasi prodotto, od accordi a qualsiasi organismo privilegi esclusivi per l'importazione, l'esportazione, l'acquisto, la vendita, la distribuzione o la produzione di qualsiasi prodotto, detto monopolio od organismo accorderà al commercio dell'altra Alta Parte Contraente un trattamento giusto ed equo per quanto riguarda i suoi acquisti di prodotti naturali, coltivati o manufatti di Paesi stranieri, nonché le sue vendite di prodotti destinati a Paesi stranieri. A tal fine il monopolio o l'organismo, nell'effettuare i detti acquisti o vendite di qualsiasi prodotto, si ispirerà per quanto riguarda il prezzo, la qualità, la commerciabilità, i trasporti e le condizioni di acquisto o di vendita, unicamente a quelle considerazioni di cui terrebbe ordinariamente conto una impresa commerciale privata che non avesse altro interesse all'infuori di quello di acquistare o di vendere detti prodotti alle condizioni più favorevoli. Qualora ciascuna Alta Parte Contraente istituisca o mantenga un monopolio od un organismo per le prestazioni di qualsiasi servizio od accordi a qualsiasi organismo privilegi esclusivi per la prestazione di qualunque servizio, il monopolio o l'organismo in questione accorderà un trattamento giusto ed equo all'altra Alta Parte Contraente ed ai cittadini, alle persone giuridiche ed associazioni ed al commercio della medesima, per quanto riguarda operazioni relative al detto servizio, in confronto al trattamento accordato o che potrà essere accordato in avvenire a qualsiasi terzo Paese ed ai cittadini, alle persone giuridiche ed associazioni ed al commercio del medesimo.

2. — Ciascuna Alta Parte Contraente, nell'accordare concessioni, nel concludere contratti e nell'acquisto di provviste, accorderà un trattamento giusto ed equo ai cittadini, alle persone giuridiche ed associazioni e al commercio dell'altra Alta Parte Contraente in confronto al trattamento accordato o che potrà essere accordato in avvenire ai cittadini, alle persone giuridiche ed associazioni ed al commercio di qualsiasi terzo Paese.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. — Le due Alte Parti Contraenti convengono che metodi di affari che intralcino la concorrenza, limitino l'accesso ai mercati od agevolino controlli monopolistici e che siano praticati o posti in atto da una o più imprese commerciali, pubbliche o private, oppure da combinazioni, accordi o altre intese fra imprese commerciali pubbliche o private, possono avere effetti nocivi sul commercio fra i rispettivi territori. Di conseguenza, ciascuna Alta Parte Contraente conviene di procedere a consultazioni, su richiesta dell'altra Alta Parte Contraente, in merito a simili metodi e di adottare quelle misure che crederà appropriate allo scopo di eliminare detti effetti nocivi.

ARTICOLO XIX.

1. — Fra i territori delle Alte Parti Contraenti vi sarà libertà di commercio e di navigazione.

2. — Le navi battenti la bandiera di ciascuna Alta Parte Contraente e munite dei documenti prescritti dalla propria legge nazionale per la prova della nazionalità, saranno considerate navi della detta Alta Parte Contraente sia nei porti, nei luoghi e nelle acque dell'altra Alta Parte Contraente, sia in alto mare. Il termine « navi » usato nel presente Trattato, sarà interpretato in modo da comprendere tutte le navi di ciascuna Alta Parte Contraente, sia di proprietà privata o gestite da privati, sia di proprietà pubblica o gestite da enti pubblici. Tuttavia le disposizioni di questo Trattato, eccettuate quelle del presente paragrafo e quelle del paragrafo 4 dell'articolo XX, non saranno interpretate nel senso di accordare diritti a navi da guerra o da pesca dell'altra Alta Parte Contraente; né saranno interpretate nel senso di estendere ai cittadini, alle persone giuridiche ed associazioni, alle navi ed ai carichi ed ai prodotti naturali, coltivati o manufatti della detta altra Alta Parte Contraente qualsiasi privilegio speciale limitato alla pesca nazionale od ai prodotti di essa.

3. — Le navi di ciascuna Alta Parte Contraente saranno libere, alla pari delle navi di qualsiasi terzo Paese, di recarsi coi loro carichi in tutti i porti, luoghi ed acque dell'altra Alta Parte Contraente che siano o che potranno essere aperti in avvenire al commercio ed alla navigazione esteri.

ARTICOLO XX.

1. — Alle navi ed ai carichi di ciascuna Alta Parte Contraente sarà accordato, sotto ogni riguardo, nei porti, nei luoghi e nelle acque dell'altra Alta Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle navi ed ai carichi della detta altra Alta Parte Contraente, indipendentemente dal porto di partenza o di destinazione della nave e indipendentemente dall'origine o dalla destinazione del carico.

2. — Nei porti, nei luoghi e nelle acque di ciascuna Alta Parte Contraente non sarà imposto alle navi dell'altra Alta Parte Contraente, alcun diritto di tonnello, portuale, di pilotaggio, di faro, di quarantena od altro diritto od onere simile o corrispondente, di qualsiasi genere o denominazione, da applicarsi in nome od a vantaggio del governo di pubblici funzionari, di individui privati, di persone giuridiche od organismi di qualunque specie, che non sia imposto ugualmente e nelle stesse condizioni alle navi nazionali.

3. — Non sarà imposto, in modo tendente ad accordare un vantaggio qualsiasi a navi nazionali nei confronti delle navi dell'altra Alta Parte Contraente, alcun onore sui passeggeri, sul prezzo del loro viaggio o sui biglietti, sul nolo delle merci pagato o da pagarsi, sulle polizze di carico, sui contratti d'assicurazione o riassicurazione, né alcuna condizione relativa all'impiego di agenti marittimi, né alcun altro onere od altra condizione di qualsiasi genere.

4. — Qualora una nave di una delle due Alte Parti Contraenti sia costretta dal maltempo o da altri casi di fortuna a rifugiarsi in porti, luoghi od acque qualsiasi dell'altra Alta Parte Contraente, che non siano aperti al commercio ed alla navigazione esteri, riceverà un trattamento amichevole ed assistenza e le saranno fornite quelle riparazioni, come pure provviste e materiali per le riparazioni, che siano necessarie e disponibili. Il presente paragrafo si applicherà alle navi da guerra e da pesca non meno che alle navi definite nel paragrafo 2 dell'articolo XIX.

5. — Le navi ed i carichi di ciascuna Alta Parte Contraente non riceveranno in nessun caso, per quanto riguarda la materia cui si riferisce il presente articolo, un trattamento meno favorevole di quello accordato o che potrà essere accordato in avvenire alle navi ed ai carichi di qualsiasi terzo Paese.

ARTICOLO XXI.

1. — Sarà permesso con le navi di ciascuna Alta Parte Contraente di importare nei territori dell'altra Alta Parte Contraente o di esportare dai medesimi tutti i prodotti che sia consentito o potrà essere consentito in avvenire d'importare nei detti territori o di esportare dai medesimi su navi della predetta altra Alta Parte Contraente o di qualsiasi terzo Paese; e tali prodotti non saranno soggetti a diritti od oneri di qualunque genere più gravosi di quelli cui sarebbero soggetti i prodotti se importati od esportati con navi dell'altra Alta Parte Contraente o di qualsiasi terzo Paese.

2. — I premi, i rimborsi di diritti doganali ed altri privilegi di tale natura, di qualsiasi genere o denominazione, concessi o che potranno essere concessi in avvenire entro i territori di ciascuna Alta Parte Contraente per i prodotti importati od esportati con navi nazionali o con navi di qualsiasi terzo Paese, saranno pure concessi e nello stesso modo per prodotti importati od esportati con navi dell'altra Alta Parte Contraente.

ARTICOLO XXII.

1. — Le navi di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facoltà di scaricare parte del carico, compresi i passeggeri, in qualsiasi porto, luogo od acque dell'altra Alta Parte Contraente che siano o possano essere aperti in avvenire al commercio ed alla navigazione esteri, nonché di proseguire colla rimanenza dei detti carichi o passeggeri, verso altri simili porti, luoghi od acque, senza pagare in tal caso diritti di tonnello od oneri portuali più elevati di quelli che sarebbero pagati in circostanze uguali da navi nazionali ed avranno facoltà di effettuare parimenti operazioni di carico, nello stesso viaggio verso l'estero, nei vari porti, luoghi ed acque che siano o possano essere aperti in avvenire al commercio ed alla navigazione esteri. Alle navi ed ai carichi di ciascuna Alta Parte Contraente sarà accordato, in relazione alle materie di cui al presente paragrafo, nei porti, nei luoghi e nelle acque dell'altra Alta Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potrà essere accordato in avvenire alle navi ed ai carichi di qualsiasi terzo Paese.

2. — Per il traffico costiero e per la navigazione interna di ciascuna Alta Parte Contraente non vi sarà obbligo di concedere il trattamento nazionale o quello della Nazione più favorita.

ARTICOLO XXIII.

Vi sarà libertà di transito attraverso i territori di ciascuna Alta Parte Contraente per le vie più convenienti al transito internazionale: a) per le persone che sono cittadini di qualsiasi terzo Paese, con i loro bagagli, le quali direttamente od indirettamente, provengano dai territori dell'altra Alta Parte Contraente o vi siano dirette; b) per le persone che sono cittadini dell'altra Alta Parte Contraente, coi loro bagagli, indipendentemente dal fatto che siano o meno provenienti dai territori della detta Alta Parte Contraente o vi siano dirette e c) per i prodotti direttamente od indirettamente provenienti dai territori dell'altra Alta Parte Contraente od ivi destinati. Tali persone, bagagli e prodotti in transito non saranno soggetti ad alcun diritto di transito, ad alcun ritardo o restrizione non necessari, né ad alcuna discriminazione per quanto riguarda oneri, agevolazioni od altro; e tutti gli oneri e norme prescritti per tali persone, bagagli o prodotti saranno ragionevoli, tenendo presenti le condizioni del traffico. Ciascuna Alta Parte Contraente può richiedere che detti bagagli e detti prodotti siano introdotti nella dogana competente e siano tenuti in custodia doganale con o senza cauzione: ma tali bagagli e prodotti saranno esenti da tutti i diritti doganali od oneri consimili qualora si sia ottemperato alle dette prescrizioni per l'introduzione in dogana e per la custodia doganale e purché vengano esportati entro un anno e venga esibita alle Autorità doganali una prova soddisfacente della detta esportazione. Ai detti cittadini, bagagli, persone e prodotti sarà accordato, per quanto riguarda tutti gli oneri, norme e formalità connesse col transito, un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potrà essere accordato in avvenire ai cittadini di qualsiasi terzo Paese ed ai loro bagagli od alle persone ed ai prodotti provenienti dai territori di qualsiasi terzo Paese od ivi diretti.

ARTICOLO XXIV.

1. — Nessuna disposizione del presente Trattato sarà interpretata in modo da impedire l'adozione o l'applicazione da parte di ciascuna Alta Parte Contraente, di provvedimenti:

- a) relativi all'importazione od all'esportazione di oro od argento;
- b) relativi all'esportazione di oggetti il cui valore deriva principalmente dal loro carattere di opere d'arte o di antichità d'interesse nazionale o dalla loro relazione con la storia nazionale, e che nella pratica comune non sono considerati articoli di commercio;
- c) relativi a materiali di fissione, a materiali da cui si estraggono materiali di fissione od a materiali radio-attivi che siano sottoprodotti di materiali di fissione;
- d) relativi alla produzione ed al traffico di armi, munizioni e materiali da guerra, nonché a quel traffico di altre merci e materiali che sia esercitato allo scopo di rifornire stabilimenti militari;
- e) necessari in adempimento di obblighi per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali o necessari per la protezione degli interessi essenziali di detta Alta Parte Contraente in tempo di emergenza nazionale; oppure,
- f) che impongano restrizioni valutarie, in qualità di membro del Fondo Monetario Internazionale, in conformità con il relativo Accordo firmato a Washington il 27 dicembre 1945, ma senza far un uso dei propri privilegi a norma dell'articolo VI, Sezione 3, di detto Accordo che rechi pregiudizio a qualsiasi disposizione del presente Trattato; purché ciascuna delle Alte Parti Contraenti possa ciononostante regolare trasferimenti di capitali nella misura necessaria per assicurare l'importazione di merci essenziali o per provocare, nel caso di riserve monetarie molto basse, un ragionevole saggio di accrescimento delle medesime o per impedire che le sue riserve monetarie cadano ad un livello molto basso. Qualora il Fondo Monetario Internazionale cessi di funzionare oppure una delle due Alte Parti Contraenti cessi di essere membro dello stesso, le due Alte Parti Contraenti, su richiesta dell'una o dell'altra, si consulteranno e potranno concludere quegli accordi che siano necessari per permettere l'adozione di misure appropriate qualora, relativamente ad operazioni finanziarie internazionali, si verifichino contingenze che siano paragonabili a quelle per cui erano precedentemente permesse misure d'eccezione.

2. — Subordinatamente al requisito che, in circostanze e condizioni analoghe, non vi sarà alcuna discriminazione arbitraria da parte di una delle due Alte Parti Contraenti contro l'altra Alta Parte Contraente o contro i cittadini, le persone giuridiche ed associazioni le navi od il commercio della medesima, in favore di qualsiasi terzo Paese o dei cittadini, delle persone giuridiche ed associazioni, delle navi o del commercio di quest'ultimo le disposizioni del presente Trattato non si estenderanno a divieti o restrizioni:

- a) imposti per ragioni morali od umanitarie;
- b) intesi a proteggere la vita o la sanità umana, animale o vegetale;
- c) relativi a merci prodotte nei penitenziari; oppure
- d) relativi all'esecuzione di leggi di polizia o tributarie.

3. — Le disposizioni del presente Trattato che accordano un trattamento non meno favorevole di quello accordato a qualsiasi terzo Paese non si applicheranno:

- a) ai vantaggi accordati o che potranno essere accordati in avvenire a Paesi limitrofi allo scopo di facilitare il traffico di frontiera;
- b) ai vantaggi accordati in virtù di una Unione doganale, di cui una delle due Alte Parti Contraenti possa, previa consultazione con l'altra Alta Parte Contraente, divenir membro, fino a quando detti vantaggi non siano estesi ad alcun Paese che non sia membro della detta Unione doganale;
- c) ai vantaggi accordati a terzi Paesi in virtù di una convenzione plurilaterale economica di applicabilità generale che abbracci un'area commerciale di estensione considerevole, avente lo scopo di rendere più liberi e di promuovere il commercio internazionale od altri rapporti economici internazionali e alla quale possano aderire tutte le Nazioni Unite;
- d) ai vantaggi accordati attualmente o che potranno essere accordati in avvenire dalla Repubblica Italiana a San Marino, al Territorio Libero di Trieste o allo Stato della Città del Vaticano, oppure dagli Stati Uniti d'America o dai propri territori o possedimenti

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tra di loro, alla zona del Canale di Panama, alla Repubblica di Cuba, alla Repubblica delle Filippine od al Territorio delle Isole del Pacifico in amministrazione fiduciaria; oppure

e) ai vantaggi che, in virtù di una decisione presa dalle Nazioni Unite o da un organo delle stesse o da un appropriato organismo specializzato che sia in relazione con le Nazioni Unite, potranno essere accordati in avvenire da ciascuna Alta Parte Contraente ad aree diverse da quelle elencate nel comma *d)* del presente paragrafo.

Le disposizioni del comma *d)* continueranno ad avere applicazione per quanto riguarda qualsiasi vantaggio accordato attualmente o che sarà accordato in avvenire dagli Stati Uniti d'America o dai propri territori o possedimenti tra di loro, indipendentemente da qualunque cambiamento dello stato politico di qualsiasi territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America.

4. — Le disposizioni del presente Trattato non saranno interpretate nel senso di accordare alcun diritto o privilegio a persone fisiche ed a persone giuridiche ed associazioni per lo svolgimento di attività politiche o per l'organizzazione di persone giuridiche ed associazioni di natura politica o per la partecipazione alle medesime.

5. — Qualora cittadini di un terzo o di terzi Paesi abbiano direttamente o indirettamente nella proprietà o nella direzione di persone giuridiche ed associazioni istituite od organizzate a norma delle leggi e dei regolamenti di una delle due Alte Parti Contraenti un interesse che ne dia loro il controllo, l'altra Alta Parte Contraente si riserva il diritto di negare alle persone giuridiche ed associazioni predette qualsiasi diritto e privilegio accordato dal presente Trattato.

6. — Nessuna impresa di ciascuna Alta Parte Contraente di proprietà pubblica o sotto controllo pubblico, qualora svolga attività commerciali, industriali, di trasformazione, navigazione od altre attività d'affari entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, potrà pretendere o godere nei territori stessi, né per sé né per i propri beni, immunità da tributi, da azioni legali, da esecuzioni di sentenze o da qualsiasi altra responsabilità alla quale sia ivi soggetta un'impresa controllata da o appartenente a privati.

7. — Le disposizioni del presente Trattato non saranno interpretate in modo da avere effetto sulle leggi e sui regolamenti vigenti di ciascuna Alta Parte Contraente in materia di immigrazione, o sul diritto di ciascuna Alta Parte Contraente di emanare ed applicare leggi e regolamenti in materia di immigrazione; purché tuttavia, nessuna disposizione del presente paragrafo impedisca ai cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente di entrare, viaggiare e risiedere nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, allo scopo di esercitare il commercio fra le due Alte Parti Contraenti o di svolgere qualsiasi attività commerciale connessa od inerente a detto esercizio, a condizioni altrettanto favorevoli di quelle accordate o che potranno essere accordate in avvenire ai cittadini di qualsiasi terzo Paese che entrino, viaggino e risiedano nei detti territori allo scopo di esercitare il commercio fra la detta altra Alta Parte Contraente ed il detto Paese o di svolgere attività commerciali connesse od inerenti a tale commercio.

ARTICOLO XXV.

Ferma restando qualsiasi limitazione od eccezione disposta dal presente Trattato o che venga concordata in avvenire tra le Alte Parti Contraenti, i territori delle Alte Parti Contraenti cui si riferiscono le disposizioni del presente Trattato, si intenderanno comprendere tutte le zone terrestri e marittime che si trovano sotto la sovranità od autorità di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, fuorché la zona del Canale di Panama, e fuorché il Territorio delle Isole del Pacifico in amministrazione fiduciaria salva la misura entro cui il Presidente degli Stati Uniti d'America estenda, mediante suo decreto, le disposizioni del Trattato a detto Territorio in amministrazione fiduciaria.

ARTICOLO XXVI.

Qualsiasi controversia fra le Alte Parti Contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato, che le Alte Parti Contraenti non risolvano soddisfacentemente in via diplomatica, sarà sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia, a meno che le Alte Parti Contraenti convengano di risolverla con altri mezzi pacifici.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ARTICOLO XXVII.

1. — Il presente Trattato sarà ratificato; lo scambio delle ratifiche avrà luogo a Roma al più presto possibile.

2. — Il presente Trattato entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche e rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni da quel giorno.

3. — A meno che un anno prima dello spirare del predetto periodo di dieci anni una delle Alte Parti Contraenti notifici per iscritto all'altra Alta Parte Contraente la sua intenzione di porre termine al presente Trattato alla scadenza del predetto periodo, il Trattato rimarrà in vigore ulteriormente fino ad un anno dalla data nella quale una delle due Alte Parti Contraenti avrà notificato per iscritto la sua intenzione di porvi termine.

IN FEDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO in doppio esemplare nelle lingue italiana ed inglese, entrambe ugualmente autentiche, a Roma, il giorno due Febbraio mille novecento quarantotto.

Per il Governo Italiano
SFORZA

Per il Governo degli Stati Uniti d'America
JAMES CLEMENT DUNN

PROTOCOLLO

All'atto della firma del Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America, i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno inoltre concordato le seguenti disposizioni che saranno considerate come parte integrante del Trattato predetto:

1°) Le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo V che dispongono il pagamento di indennizzo, si estenderanno ai diritti spettanti direttamente od indirettamente ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente su beni che vengono espropriati entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente.

2°) I diritti e privilegi relativi ad attività commerciali, industriali e di trasformazione accordati dalle disposizioni del Trattato ad imprese di proprietà privata o controllate da privati di ciascuna Alta Parte Contraente entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, comprenderanno i diritti e privilegi di natura economica concessi ad imprese di proprietà pubblica o sotto controllo pubblico di detta altra Alta Parte Contraente nei casi in cui dette imprese di proprietà pubblica o sotto controllo pubblico operino di fatto in concorrenza con imprese di proprietà privata o controllate da privati. La frase che precede non può, peraltro, riferirsi a sussidi concessi ad imprese di proprietà pubblica o sotto controllo pubblico per: a) fabbricazione o trasformazione di merci per uso governativo o forniture di merci e servizi al Governo per uso governativo; oppure b) sopperire, a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi di concorrenza, ai bisogni di determinate categorie di popolazione rispetto a merci e servizi essenziali che non sarebbero di fatto altrimenti ottenibili da tali categorie.

3°) La frase finale del paragrafo 1 dell'articolo XVIII non sarà interpretata come riferentesi ai servizi postali.

4°) Le disposizioni del paragrafo 2 a) dell'articolo 1 non saranno interpretati nel senso di estendersi all'esercizio di professioni i cui membri sono designati per legge come pubblici ufficiali.

5°) Le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo XI non saranno interpretate nel senso di aver effetto sulle misure adottate da ciascuna Alta Parte Contraente per salvaguardare segreti militari.

IN FEDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO in duplice copia nelle lingue italiane ed inglese, entrambe ugualmente autentiche, in Roma, il giorno due febbraio millenovecentoquarantotto.

Per il Governo Italiano
SFORZA

Per il Governo degli Stati Uniti d'America
JAMES CLEMENT DUNN

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

In considerazione delle gravi difficoltà economiche in cui versa attualmente l'Italia e di quelle che sono da prevedersi a causa, *fra l'altro*, dei danni causati a suo tempo dalle operazioni militari su territorio italiano, dei saccheggi perpetrati dalle forze tedesche a seguito della dichiarazione di guerra dell'Italia contro la Germania, della presente impossibilità nella quale si trova l'Italia di sopperire, senza aiuti, al fabbisogno minimo della sua popolazione o alle esigenze minime della ripresa economica italiana nonché della mancanza di riserve monetarie dell'Italia; all'atto della firma del Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione fra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America, i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno inoltre concordato le seguenti disposizioni che saranno considerate come parti integranti del predetto Trattato:

1°) Le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo XIV del predetto Trattato e quella parte del paragrafo 4 dello stesso articolo che si riferisce all'assegnazione di contingenti, non vincoleranno nessuna delle due Alte Parti Contraenti circa l'applicazione di restrizioni quantitative alle importazioni ed esportazioni:

a) che hanno effetto equivalente a restrizioni valutarie autorizzate in conformità con la Sezione 3 b) dell'articolo VII degli Accordi sul Fondo monetario internazionale;

b) che sono necessarie per assicurare, durante il primo periodo transitorio post-bellico, una equa distribuzione fra le diverse nazioni consumatrici delle merci di scarsa disponibilità;

c) che sono necessarie allo scopo di rendere possibile, per l'acquisto di prodotti da importare, l'utilizzazione di divise inconvertibili accumulate; oppure

d) che hanno un effetto equivalente alle restrizioni valutarie consentite dalla Sezione 2 dell'articolo XIV degli Accordi sul Fondo monetario internazionale.

2°) I privilegi accordati a ciascuna Alta Parte Contraente dai comma c) e d) del paragrafo 1 del presente Protocollo, saranno limitati a situazioni nelle quali: a) sia necessario per detta Alta Parte Contraente di applicare restrizioni sulle importazioni allo scopo di sventare la minaccia immediata di un serio declino nel livello delle proprie riserve monetarie o di arrestarlo, oppure, nel caso di riserve monetarie molto basse, di raggiungere una ragionevole misura di accrescimento delle proprie riserve e b) l'applicazione delle necessarie restrizioni nei modi consentiti dal predetto paragrafo 1, permetterebbe a tale Alta Parte Contraente un volume di importazioni superiore al livello massimo che sarebbe possibile qualora tali restrizioni fossero invece applicate nel modo prescritto dai paragrafi 3 e 4 dell'articolo XIV del Trattato.

3°) Durante l'attuale periodo transitorio di ripresa dalla recente guerra, le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo XVI del Trattato non impediranno l'applicazione da parte di ciascuna Alta Parte Contraente di necessari controlli all'interno sulla vendita, distribuzione od uso di prodotti importati di scarsa disponibilità in aggiunta a quelli o diversi da quelli che vengono applicati a prodotti uguali di origine nazionale. Comunque nessun controllo di tal genere sulla distribuzione all'interno di prodotti importati: a) sarà applicato da ciascuna Alta Parte Contraente in modo da arrecare senza necessità un danno ai rapporti di concorrenza, entro i propri territori, all'attività commerciale dell'altra Alta Parte Contraente, oppure b) continuerà più a lungo di quanto sia richiesto dal grado di disponibilità dei prodotti.

4°) Nessuna delle due Alte Parti Contraenti imporrà qualsiasi nuova restrizione in base al paragrafo 1 del presente Protocollo senza averne dato all'altra Alta Parte Contraente un preavviso che sarà, se possibile, non inferiore a trenta giorni ma in nessun caso inferiore a dieci giorni. Ciascuna Alta Parte Contraente concederà in qualsiasi tempo all'altra Alta Parte Contraente facoltà di consultazione circa la necessità e l'applicazione delle restrizioni cui si riferisce detto paragrafo, come pure circa l'applicazione del paragrafo 3; e ciascuna Alta Parte Contraente avrà il diritto di invitare il Fondo monetario internazionale a partecipare a tali consultazioni relative alle restrizioni cui si riferiscono i comma a), c) e d) del paragrafo 1.

5°) Qualora difficoltà valutarie rendano necessario che in virtù del paragrafo 1 f) dell'articolo XXIV, il Governo italiano regoli i ritiri disposti nel paragrafo 2 dell'articolo V, il Governo italiano potrà dare priorità alle domande presentate da cittadini e da persone giuridiche ed asso-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ciazioni degli Stati Uniti d'America di ritirare gli indennizzi ricevuti per beni acquistati l'8 dicembre 1934 o anteriormente, oppure, se acquistati posteriormente:

a) nel caso di beni immobili, qualora il proprietario avesse avuto, al momento dell'acquisto, residenza permanente fuori d'Italia, o, nel caso di persone giuridiche ed associazioni, se avevano la loro sede direttiva fuori d'Italia;

b) nel caso di titoli azionari, qualora al momento dell'acquisto le leggi ed i regolamenti italiani avessero permesso che dette azioni fossero negoziate fuori d'Italia;

c) nel caso di depositi bancari, qualora mantenuti in conti liberi al momento dell'esproprio; e

d) in ogni caso, qualora i beni fossero stati acquistati mediante importazione in Italia di valuta estera, merci o servizi, o mediante reinvestimenti di profitti o di interessi maturati da tali importazioni, indipendentemente dalla data in cui essi vennero effettuati.

Il Governo italiano si impegna di concedere ogni facilitazione per aiutare i richiedenti a determinare quale sia la loro esatta situazione per gli scopi del presente paragrafo; e in mancanza di prove preponderanti al contrario di accettare come comprova di un diritto di priorità documentazioni e testimonianze aventi valore probativo.

6°) Qualora sia in vigore in Italia un sistema di tassi di cambio plurimi, il tasso di cambio che sarà applicabile per gli scopi del paragrafo 2 dell'articolo V non sarà necessariamente il più favorevole di tutti i tassi applicabili ad operazioni finanziarie internazionali di qualsiasi natura; purché, tuttavia, il tasso applicabile permetta in ogni circostanza a chi riceve l'indennizzo di realizzare effettivamente il pieno valore economico in dollari degli Stati Uniti. In caso sorgano controversie circa il tasso da applicare, il tasso sarà determinato mediante accordo fra le Alte Parti Contraenti.

IN FEDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO in duplice copia, nelle lingue italiana ed inglese, entrambe ugualmente autentiche, a Roma, il giorno due febbraio mille novecento quarantotto.

Per il Governo Italiano
SFORZA

Per il Governo degli Stati Uniti d'America
JAMES CLEMENT DUNN

Rome, February 2, 1948.

His Excellency Count CARLO SFORZA.
Minister of Foreign Affairs.
Rome.

Excellency,

I have the honor to refer to the proposals advanced by representatives of your Government, during the course of negotiations for the Treaty of Friendship, Commerce and Navigation signed this day, for facilitating and expanding the cultural relations between the peoples of our two countries.

I take pleasure in informing you that my Government, recognizing the importance of cultural ties between nations as developing increased understanding and friendship, will undertake to stimulate and foster cultural relations between our two countries, including the interchange of professors, students, and professional and academic personnel between the territories of the United States of America and of Italy, and agrees to discuss at a later time the possibility of agreements designed to establish arrangements whereby such interchange may be facilitated and whereby the cultural bonds between the two peoples may generally be strengthened.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

JAMES CLEMENT DUNN

Roma, 2 febbraio 1948.

A. S. E. James CLEMENT DUNN.
Ambasciatore degli Stati Uniti d'America.
Roma

Eccellenza,

Ho l'onore di fare riferimento alla nota di V. E. in data odierna, del seguente tenore:

« I have the honor to refer to the proposals advanced by representatives of your Government, during the course of negotiations for the Treaty of Friendship, Commerce and Navigation signed this day, for facilitating and expanding the cultural relations between the peoples of our two countries.

I take pleasure in informing you that my Government, recognizing the importance of cultural ties between nations as developing increased understanding and friendship, will undertake to stimulate and foster cultural relations between our two countries, including the interchange of professors, students, and professional and academic personnel between the territories of the United States of America and of Italy; and agrees to discuss at a later time the possibility of agreements designed to establish arrangements whereby such interchange may be facilitated and whereby the cultural bonds between the two peoples may generally be strengthened ».

Ho l'onore d'informare V. E. che il Governo italiano s'impegna dal canto suo a stimolare e promuovere relazioni culturali, compreso lo scambio di professori, di studenti e di membri di corpi accademici, ed a discutere le possibilità di accordi culturali fra i nostri due Governi secondo i concetti espressi nella nota di V. E.

Mi è grata l'occasione, Eccellenza, di rinnovarle l'espressione della mia più alta considerazione.

CARLO SFORZA.